

Circolare informativa del mese di Gennaio 2026

LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall'art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1	Contenuto
Commi 3 e 4	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Viene modificato l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%. Il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.
Commi 5 e 6	<p>Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità Viene innalzata di 500 milioni di euro, per gli anni 2026 e 2027, la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 450, Legge n. 197/2022, per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. A tal fine, con Decreto MASAF, adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il MEF, saranno ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.</p>
Commi 7 e 12	<p>Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato Con l'obiettivo di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro. Ai fini dell'accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti le imposte sostitutive, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p>
Commi 8 - 12	<p>Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità In via transitoria viene modificata la disciplina relativa ai lavoratori dipendenti privati dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. In particolare, per gli anni 2026 e 2027 è stabilita la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva a 1 punto percentuale, nonché l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi. Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro e con esclusione dell'ambito delle attività del settore turistico, ricettivo e termale, è introdotta un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15%. Anche in questo caso, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p>
Comma 13	<p>Riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti Viene estesa anche al 2026, la previsione di cui all'art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025, per cui i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle</p>

	imposte sui redditi nella misura pari al 50%, a esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.
Comma 14	Disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica Intervenendo sull'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei "buoni pasto" elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Comma 17	Locazioni brevi Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.
Comma 22	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Vengono prorogate per tutto l'anno 2026 le misure di detrazione fiscale previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus). Viene, inoltre, prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. <i>bonus mobili</i> .
Commi 25 e 26	Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Viene modificato l'art. 24- <i>bis</i> , comma 2, primo periodo, TUIR, elevando da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. Viene, inoltre, elevato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione. Tali novità si applicano in riferimento ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43, c.c., a decorrere dal 2026.
Comma 27	Condizioni di accesso al regime forfettario Intervenendo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfettario, è pari a 35.000 euro.
Comma 28	Criptovalute Viene implementato l'art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cryptoattività si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c- <i>sexies</i>), comma 1, dell'art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114. Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Commi 29 - 31	Imposta sulle transazioni finanziarie Con effetto sui trasferimenti e operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono apportate alcune modifiche alla c.d. Tobin tax, prevedendo, nello specifico, l'aumento dell'aliquota con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, che passa allo 0,4%, e alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, che passa allo 0,04%.
Commi 32 - 34	Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE Viene previsto che con D.M. saranno determinati i nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell'ISEE, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.
Commi 35 - 40	Assegnazione agevolata beni ai soci Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022. <u>Ambito soggettivo</u>

	<p>La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a..</p> <p><u>Ambito oggettivo</u></p> <p>Sono agevolate le seguenti operazioni:</p> <p>a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni:</p> <ul style="list-style-type: none">- beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR;- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; <p>b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026.</p> <p><u>Qualità del socio</u></p> <p>È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.</p> <p><u>Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva</u></p> <p>Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">- dell'8%; ovvero- del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. <p>Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p> <p><u>Beni immobili</u></p> <p>È prevista la possibilità, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986.</p> <p>In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, o, in alternativa, ai sensi di quanto sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori.</p> <p><u>Costo fiscale azioni o quote</u></p> <p>Viene stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, TUIR. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.</p> <p><u>Imposta di registro</u></p> <p>Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p> <p><u>Versamento imposta sostitutiva</u></p> <p>Le società devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">- il 60% entro il 30 settembre 2026;- la restante parte entro il 30 novembre 2026. <p>Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p>
Comma 41	<p>Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali</p> <p>Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- i beni sono posseduti al 30 settembre 2025;- le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. <p>I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente.</p> <p>Infine, è previsto che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.</p>
Commi 42 e 43	<p>Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali</p> <p>Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze:</p> <ul style="list-style-type: none">- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta

	<p>per un periodo non inferiore a 3 anni;</p> <p>- realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.</p> <p>Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate.</p>
Commi 44 e 45	<p>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta</p> <p>È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.</p> <p>L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.</p> <p>Si applicano le disposizioni del D.M. 27 giugno 2025 con cui sono definite le modalità di attuazione dell'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, avente a oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.</p>
Commi 51 - 55	<p>Modifica disciplina dei dividendi</p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali</u></p> <p>Viene novellato l'art. 58, comma 2, TUIR, con l'obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.</p> <p>Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all'art. 87, TUIR, con l'ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.</p> <p>Viene novellato anche il successivo art. 59, TUIR, stabilendo quale regola generale che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi IRES concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, se sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dal comma 1-<i>bis</i>, tali utili concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio nella misura del 58,14%.</p> <p>Nello specifico, il nuovo comma 1-<i>bis</i>, lett. a) e b), comporta l'applicazione del regime di esclusione agli utili relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;- titoli e strumenti finanziari simili alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. <p>Pertanto, il regime di esclusione dei dividendi trova applicazione con riguardo alle partecipazioni nelle società di capitali detenute direttamente o indirettamente – per il tramite di altra società che detiene la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e tenuto conto dell'effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo – dall'imprenditore in misura almeno pari al 5% del capitale ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.</p> <p><u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES</u></p> <p>Viene novellato l'art. 87, TUIR, modificando il regime fiscale delle plusvalenze esenti al 95% (c.d. regime PEX) applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.</p> <p>Nello specifico, viene inserito il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.</p> <p>Viene sostituito il comma 3 dell'art. 87, TUIR, prevedendo che l'esenzione al 95% si applica anche</p>

alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, TUIR, relativamente:

- alle partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
- ai titoli e altri strumenti finanziari simili alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, di valore non inferiore a 500.000 euro;
- ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Si precisa che concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo, TUIR.

Viene novellato anche l'art. 89, commi 2 e 3, TUIR, definendo il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, alle società e agli enti commerciali residenti.

Modificando il comma 2 viene stabilita quale regola generale che gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lett. a) del nuovo comma 2.1, non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio della società ricevente nella misura del 95% del loro ammontare.

Inoltre, è previsto che la medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lett. b) del nuovo comma 2.1.

Il nuovo comma 2.1, lett. a) e b), prevede che il regime di esclusione si applica agli utili relativi:

- a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1, n. 1), 2, c.c., tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Analogamente, vengono apportate modifiche anche al comma 3 dell'art. 89, TUIR.

Più precisamente, modificando il primo periodo, è previsto che l'esclusione pari al 95% dell'ammontare percepito nell'esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:

- agli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., tenuto conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR.

Inoltre, modificando il secondo periodo del comma 3, viene previsto che sono esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

- gli utili provenienti da società o enti non residenti nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR;
- le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, TUIR.

In entrambi i casi, l'applicazione del regime di esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'art. 47-bis, comma 3, TUIR, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a).

Pertanto, in tali ipotesi è richiesta l'ulteriore condizione che la società o ente residente detenga direttamente o indirettamente, per il tramite di una società controllata, una partecipazione almeno pari al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Tale requisito della partecipazione almeno pari al 5% (valore fiscale non inferiore a 500.000 euro) deve sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50%, applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscalità privilegiata secondo i

	<p>criteri di cui all'art. 47-<i>bis</i>, TUIR, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. a), art. 47-<i>bis</i>, TUIR. In tal caso, si ricorda che al percettore spetta un credito "indiretto" per le imposte assolute dal soggetto estero in proporzione alla quota imponibile del dividendo stesso.</p> <p>Infine, sostituendo la lett. a) nel comma 3-<i>bis</i> dell'art. 89, TUIR, è stabilito che l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. a) e b), TUIR, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro. In tal caso, l'esclusione opera limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109, TUIR.</p> <p><u>Modifiche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi</u></p> <p>L'art. 27, comma 3-<i>ter</i>, D.P.R. n. 600/1973, viene sostituito prevedendo che la ritenuta dell'1,20%, è operata, a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti non residenti che soddisfano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono soggetti all'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai Decreti emanati ex art. 11, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 239/1996;- sono residenti negli Stati di cui sopra;- tali utili sono corrisposti in relazione alle partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR. Perciò deve trattarsi di partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;- qualora sia soddisfatta la condizione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, quelli corrisposti in relazione agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Conseguentemente, viene modificata la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025, con la disposizione sostituita al comma 3-<i>ter</i>, D.P.R. n. 600/1973.</p> <p><u>Decorrenza e modalità di calcolo dell'acconto</u></p> <p>Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.</p> <p>Sempre dal 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none">- plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'art. 73, TUIR;- plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR;- proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data. <p>A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).</p> <p>Infine, in merito al criterio per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il c.d. criterio storico, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p>
Commi 65 - 67	<p>Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano gli IAS</p> <p>Viene consentito ai soggetti che non adottano gli IAS, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.</p> <p>Le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono destinare una riserva indisponibile di utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.</p> <p>Per le modalità attuative in riferimento alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano gli IAS, ovvero sia le imprese di cui all'art. 91, comma 2, D.Lgs. n. 209/2005, l'IVASS provvederà con proprio regolamento alla relativa definizione.</p>
Commi 82 - 101	<p>Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>Viene stabilito che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento:</p>

- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-*bis* e 54-*ter*, D.P.R. n. 633/1972; o

- di contributi previdenziali dovuti all'INPS,

con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Termini di pagamento

Il pagamento è effettuato:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o

- in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%; inoltre, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Procedura per l'adesione

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026.

Nella dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Inoltre, sempre nella dichiarazione, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione e della comunicazione nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Nel termine del 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Determinazione somme da versare

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione prevista.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di

presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973;

g) si applica la disposizione di cui all'art. 54, D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Comunicazione importo dovuto

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Effetti su precedenti dilazioni

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Mancato o insufficiente versamento

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

b) di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Ulteriori debiti definibili

È previsto che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I, Legge n. 3/2012, o della Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, D.Lgs. n. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Definizione sanzioni Codice della strada

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, dalle competenti Amministrazioni dello Stato, la definizione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, Legge n. 689/1981 e quelli di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999.

Somme legate a procedure di composizione negoziale

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Debiti relativi a precedenti definizioni agevolate

Possono essere estinti anche i seguenti debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate:

a) pur se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime 3 rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio, rese ai sensi:

1. dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016;

2. dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017;

	<p>3. dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018; 4. dell'art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018; 5. dell'art. 16-<i>bis</i>, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019; b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1. dell'art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022; 2. dell'art. 3-<i>bis</i>, comma 1, D.L. n. 202/2024.</p> <p><u>Esclusione dei debiti da c.d. rottamazione-<i>quater</i></u> Non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022; b) dell'art. 3-<i>bis</i>, comma 1, D.L. n. 202/2024.</p> <p><u>Effetti della definizione sui bilanci dell'agente della riscossione e degli enti creditori</u> A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.</p>
Commi 102 - 110	<p>Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Tale possibilità è estesa anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Nel caso in cui la Legge statale preveda forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997, e all'art. 1, comma 691, Legge n. 147/2013, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali. Le Leggi e i regolamenti sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.</p>
Commi 111 - 115	<p>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA <u>Contrasto inadempimento IVA</u> Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In particolare, viene introdotto il nuovo art. 54-<i>bis</i>.1, D.P.R. n. 633/1972, il cui comma 1 prevede che senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all'art. 57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. Il successivo comma 2 stabilisce che, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal successivo comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 602/1973. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente</p>

	<p>comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Le sanzioni sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, determinate in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nei termini previsti, la sanzione è ridotta a 1/3.</p> <p>È escluso che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo.</p> <p>Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle.</p> <p><u>Ritenuta a titolo d'acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa</u></p> <p>Viene modificato l'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, stabilendo che la ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5% per l'anno 2028 e dell'1% o a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di CPB, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'art. 25, comma 1, D.L. n. 78/2010. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità attuative.</p>
Commi 138 e 139	<p>Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento</p> <p>Viene modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, finalizzato a sostituire, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA, il valore normale dei beni e dei servizi il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ogni operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.</p> <p>Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2026. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.</p>
Commi 140-142	<p>Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale</p> <p>Viene modificato l'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) agenzie di viaggio e turismo;2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente. <p>La novità sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.</p>
Comma 144	<p>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</p> <p>Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.</p>
Commi 145 e 146	<p>Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito</p> <p>Viene introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito. In particolare, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.</p>
Commi 153-155	<p>Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2026</p> <p>Viene riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell'anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento a omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.</p> <p>Con D.M. saranno determinate le misure attuative.</p>
Comma 176	<p>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI</p> <p>Viene modificata la modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo, che non avverrà più in un'unica soluzione, ma in 2 rate.</p>
Comma 194	<p>Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per</p>

	<p>il trattamento pensionistico anticipato</p> <p>Viene esteso l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato; l'ampliamento della possibilità concerne i soggetti che, nell'anno 2026, abbiano maturato il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica.</p>
Comma 195	<p>Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato</p> <p>Viene abrogata la previsione che, dal 1° gennaio 2025, riconosce ai soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare (unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base) al fine del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita. Conseguentemente, viene abrogata anche la disposizione che prevede un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitano la suddetta facoltà.</p>
Comma 196	<p>Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti</p> <p>Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono adeguate le tabelle contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all'INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente) e prescritti.</p>
Commi 203 - 205	<p>Disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai Trattamenti di fine rapporto e sul relativo Fondo INPS nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato</p> <p>Viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai Trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti a un Fondo dell'INPS. Le modifiche concernono il riferimento temporale per il computo dei dipendenti (con una previsione specifica, inoltre, per il biennio 2026-2027), nonché, con decorrenza dall'anno 2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo in oggetto.</p> <p>Viene modificata anche la disciplina del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle modalità di conferimento tacito o automatico (c.d. silenzio-assenso); - alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei lavoratori dipendenti privati; e - ai connessi obblighi, a carico dei datori di lavoro privati, di informazione ai lavoratori in materia di previdenza complementare; - ai criteri di investimento, da parte delle forme pensionistiche complementari, delle risorse derivanti da contributi o accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, versati a seguito di adesioni non esplicite. <p>Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adeguerà le proprie istruzioni.</p>
Commi 208 e 209	<p>Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione e alla scala di equivalenza e valide con riferimento all'applicazione di alcuni istituti e norme in materia di DSU precompilata</p> <p>Vengono apportate 2 modifiche alla disciplina del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare.</p> <p>Le modifiche sono poste con efficacia per alcuni degli istituti per i quali rileva l'ISEE.</p> <p>Viene altresì modificata la ridefinizione dei limiti di spesa o delle quantificazioni degli oneri finanziari inerenti agli istituti così interessati.</p> <p>La prima modifica riguarda i termini di inclusione dell'eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell'elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell'ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina¹⁰⁰ e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a 2/3 dell'importo eccedente.</p> <p>La seconda modifica concerne il parametro della scala di equivalenza, per il quale vengono ridefinite nei seguenti termini le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 0,1 in caso di nucleo con 2 figli; - 0,25 in caso di 3 figli; - 0,40 in caso di 4 figli; e - 0,55 in caso di almeno 5 figli. <p>Gli istituti per i quali si applicano le modifiche suddette sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; - l'assegno unico e universale per i figli a carico; - il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; - l'assegno <i>una tantum</i> per ogni figlio nato o adottato.
Commi 210 - 213	<p>Esonero contributivo per promuovere l'assunzione di madri lavoratrici</p> <p>Viene riconosciuto, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.</p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.</p> <p>L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,7 milioni di euro per l'anno 2026; - 18,3 milioni di euro per l'anno 2027; - 24,7 milioni di euro per l'anno 2028; - 25,3 milioni di euro per l'anno 2029; - 25,9 milioni di euro per l'anno 2030; - 26,5 milioni di euro per l'anno 2031; - 27 milioni di euro per l'anno 2032; - 27,6 milioni di euro per l'anno 2033; - 28,2 milioni di euro per l'anno 2034; e - 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
Commi 214 - 218	<p>Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione del l'orario di lavoro di almeno il 40%.</p> <p>Al fine di incentivare tale criterio, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 180 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, saranno adottate le disposizioni attuative.</p> <p>L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero, inoltre, è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.</p>

	<p>L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3,3 milioni di euro per l'anno 2026;- 11,6 milioni di euro per l'anno 2027;- 17,7 milioni di euro per l'anno 2028;- 18,1 milioni di euro per l'anno 2029;- 18,5 milioni di euro per l'anno 2030;- 19 milioni di euro per l'anno 2031;- 19,4 milioni di euro per l'anno 2032;- 19,8 milioni di euro per l'anno 2033;- 20,2 milioni di euro per l'anno 2034; e- 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.
Commi 219 e 220	<p>Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni</p> <p>Viene esteso l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l'ampliamento concerne l'applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al 12° anno.</p> <p>Viene modificata anche la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); si eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore e si estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni. Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.</p>
Comma 221	<p>Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo</p> <p>Viene introdotto nell'art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, il comma 2-<i>bis</i>, prevedendo che, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs n.151/2001, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.</p>
Comma 237	<p>Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici</p> <p>Per l'anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle P.A., di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.</p> <p>Le disposizioni si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.</p> <p>Le disposizioni non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'art. 7, comma 2, D.L. n. 73/2024, e all'art. 1, comma 354, Legge n. 207/2024, il beneficio si aggiunge alle predette misure.</p>
Commi 427 - 436	<p>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali</p> <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p>Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.</p> <p>Ai fini dell'ammissione è comunque sempre richiesto il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.</p> <p>Gli investimenti devono consistere in:</p> <p>a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della</p>

	<p>produzione o alla rete di fornitura;</p> <p>b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none">- del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p> <p><u>Fruizione</u></p> <p>Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.</p> <p><u>Recapture</u></p> <p>Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">- il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione; ovvero- il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, <p>non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p> <p><u>Accesso al beneficio</u></p> <p>Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative.</p> <p><u>Calcolo acconto 2026</u></p> <p>La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell'agevolazione.</p>
Comma 437	<p>Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo</p> <p>Viene modificato l'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.</p>
Comma 468	<p>Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI</p> <p>Viene rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini nella presente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">- 200 milioni di euro per l'anno 2026; e- 450 milioni di euro per l'anno 2027.
Comma 470	<p>Sostegno e sviluppo delle filiere del turismo</p> <p>Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. Con Decreto da adottare, entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, ai sensi dei commi 502 ss., art. 1, Legge n. 207/2024, saranno definiti criteri, condizioni e modalità.</p>

Comma 519	Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria Viene stabilito che il Ministero dell'Istruzione e del Merito riconosca, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, un contributo fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di I grado o il primo biennio di una scuola paritaria di II grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.
Comma 554	Crediti cinema e audiovisivo Viene modificato l'art. 21, Legge n. 220/2016, che reca le disposizioni comuni ai crediti d'imposta relativi a: - imprese di produzione (art. 15); - imprese di distribuzione (art. 16); - imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di <i>post</i> -produzione (art. 17); - esercenti sale cinematografiche (art. 18); - imprese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (art. 19); e - altri soggetti che apportano denaro al settore (art. 20). Per effetto delle modifiche al comma 1 viene stabilito che con il Decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, ex art. 13, comma 5, Legge n. 220/2016, è stabilito il limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta.
Commi 649 e 650	Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF Intervenendo sull'art. 1, commi 727 e 728, Legge n. 207/2024, vengono estese al 2028 le previsioni per cui: - nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025; - nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti la Legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale regionale IRPEF si applicherà sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. Viene altresì prorogata al 2028 la previsione per cui nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possano determinare aliquote differenziate dell'addizionale IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, TUIR, vigenti fino alla data di entrata della Legge di bilancio 2025. Infine, anche per l'anno di imposta 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui sopra è fissato al 15 aprile 2026.
Comma 677	Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva Intervenendo sull'art. 3, comma 5- <i>quiquies</i> , D.L. n. 228/2021, è prorogato dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
Commi 683 e 684	Incremento tassa di soggiorno Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, le misure incrementali di cui all'art. 1, comma 492, Legge n. 213/2023, possono essere applicate anche nell'anno 2026. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026: a) per il 70%, è destinato agli impieghi previsti dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 23/2011; b) per il 30%, è destinato al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'art. 1, comma 210, Legge n. 213/2023, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lett. a), Legge n. 213/2023, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e al fondo per l'assistenza ai minori di cui all'art. 1, comma 759, Legge n. 207/2024. Con Decreto MEF, da emanare entro il 30 aprile 2026, saranno definite le modalità di individuazione del maggior gettito, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai Comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui alla lett. b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi di cui sempre alla lett. b).
Comma 719	Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento laboratori professionalizzanti e assunzione giovani Viene abrogato l'art. 49- <i>bis</i> , D.L. n. 34/2019, con cui era previsto l'esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

Comma 725	<p>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la P.A.</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che relativamente alle somme di cui all'art. 54, TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro si deve verificare se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, e, in caso affermativo, il pagamento avverrà in favore:</p> <p>a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;</p> <p>b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del debito.</p>
Commi 731 e 732	<p>Atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare</p> <p>È previsto che l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827, c.c., è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica.</p> <p>Tale previsione si applica nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge costituzionale n. 3/2001.</p>
Comma 770	<p>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</p> <p>Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 nel corso del 2026.</p>
Comma 840	<p>Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</p> <p>Viene modificata la disciplina in materia di requisiti di accesso all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innalzando da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio; e - prevedendo un regime derogatorio per i lavoratori del cinema e dell'audiovisivo, più favorevole in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste.
Commi 962-965	<p>Benefici per imprese energivore</p> <p>Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure di cui all'art. 38, commi 4, 5, 7 e 8, D.L. n. 19/2024.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili.</p> <p>Con Decreto MIMIT saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.</p> <p>Al credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38, D.L. 19/2024, a eccezione di quelle di cui al comma 6 e quelle di cui al Decreto MIMIT 24 luglio 2024.</p>

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 13 gennaio 2026

Rag. Paolo Baratelli

